

Il numero 1550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali del 1° aprile 1917, nn. 495 e 496;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete divisionali di argento di conio nazionale da 2 lire, da 1 lira e da 50 centesimi saranno cambiate, dal 1° novembre 1917 al 31 dicembre 1917, presso tutte le tesorerie governative e gli uffici postali, in altra valuta avente corso legale nel Regno.

A datare dal giorno 21 novembre 1917 cesserà il corso legale nel Regno delle dette monete.

Chiunque dopo il 31 dicembre 1917 sarà trovato in possesso delle monete divisionali non aventi più corso legale, per un importo eccedente lire dieci, sarà passibile dell'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Art. 2.

In corrispondenza del ritiro delle dette monete saranno emessi i 300 milioni di buoni di cassa da una lira e da due lire, autorizzati col decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 495, dei quali furono stabiliti i distintivi e il riparto per tagli, con decreto del ministro del tesoro, 5 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti.

A comporre la somma destinata a copertura dei buoni, fino alla concorrenza di ottanta milioni di lire, contribuisce anticipatamente l'ammontare delle monete divisionali d'argento ancora da coniare a tutto il 1919, sul contingente assegnato all'Italia dalle vigenti convenzioni monetarie della Lega latina.

Art. 3.

Le penalità comminate dal decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 496, contro gli incettatori di monete aventi corso legale nel Regno, sono estese a chiunque faccia incetta di monete divisionali di argento di conio nazionale durante e dopo il periodo stabilito per il cambio delle monete stesse, ovvero, dopo averne fatto incetta, le detenga dopo la scadenza del detto periodo.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di che agli articoli 1 e 4 del R. decreto 6 agosto 1914, n. 790, 1 e 2 della legge 21 marzo 1915, n. 273, e del decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 496, è proibito, salva speciale autorizzazione del ministro del tesoro, la fusione e la demonetazione per uso industriale o privato di monete di qualsiasi specie.

Chiunque contravvenga a tale disposizione è punito con le pene comminate dall'articolo 293 del Codice penale.

In caso di recidiva, la multa sarà raddoppiata.

La stessa penalità è applicata a chiunque compri o venda a prezzo superiore al nominale le monete divisionali d'argento, di nichelio e di bronzo di conio nazionale.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro, della somma occorrente per il ritiro e il concentramento delle monete divisionali d'argento e per la emissione dei buoni di cassa e per lavori ed ogni altra spesa concernente tali operazioni.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI — DE NAVA —

MEDA — FERRA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.